



LAVORO Euroconference

Edizione di martedì 1 luglio 2025

APPROFONDIMENTI

[Esonero under 35: dal 1° luglio necessario l'incremento occupazionale anche fuori dall'area ZES](#)

di Luca Vannoni

NEWS DEL GIORNO

[Rimborso ai datori per lavoratori donatori di sangue: i nuovi obblighi slittano a ottobre](#)

di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Artigiani, commercianti e Gestione Separata: contributi e Quadro RR](#)

di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Patente a crediti: aggiornate le Faq](#)

di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[TFR: le quote maturate e non versate al Fondo di tesoreria sono crediti retributivi](#)

di Redazione

APPROFONDIMENTI

Esonero under 35: dal 1° luglio necessario l'incremento occupazionale anche fuori dall'area ZES

di **Luca Vannoni**

La gestione degli esoneri contributivi previsti dal Decreto Coesione non smette di stupire aziende e professionisti: dopo la lunga attesa dei decreti attuativi, inframezzata da un decreto prontamente ritirato a pochi giorni dalla pubblicazione e poi sostituito, e delle relative istruzioni INPS, dopo aver digerito aspetti legati alla portata dell'agevolazione non presenti nella norma di Legge, riferiti in particolare al *bonus* donne e all'area ZES, arrivano, inaspettate, nuove istruzioni INPS ([messaggio n. 1935 del 18 giugno 2025](#)) riguardanti il *bonus* under 35 "ordinario", regolamentato dall'art. 22, comma 1, D.L. n. 60/2024, che di fatto smentiscono quanto in precedenza affermato con la [circolare n. 90/2025](#).

In tale documento di prassi si era infatti sottolineato che il *bonus* disciplinato dall'articolo 22, comma 1, essendo misura generalizzata, senza alcun profilo di selettività, non necessitava della preventiva autorizzazione della Commissione UE: testualmente, l'INPS affermava poco più di un mese fa che il citato esonero "*costituisce una misura rivolta alla generalità dei datori di lavoro privati, volta a creare uno speciale regime contributivo relativo ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con la precipua finalità della creazione di forme di occupazione giovanile stabile....Per le sue caratteristiche la previsione non risulta, conseguentemente, idonea a determinare un vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale. Pertanto, la disciplina del predetto esonero non è sussumibile tra quelle disciplinate dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*".

Nel messaggio n. 1935/2025 l'INPS cambia rotta, scaricando il barile sulla Commissione Europea. Dalla lettura del messaggio, si apprende che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha, infatti, comunicato all'Ente previdenziale che la Commissione Europea avrebbe richiesto, all'esito del negoziato per la riprogrammazione del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, che la legittima fruizione dell'esonero contributivo ex art. 22, comma 1, per le assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025, sia subordinata al rispetto del requisito dell'incremento netto dell'occupazione (U.L.A.).

Pertanto, da un punto di vista operativo, il modulo di domanda già in uso per la richiesta dell'esonero "Giovani" è stato implementato con l'inserimento della seguente dichiarazione, da rilasciare ai sensi dell'art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: "la legittima fruizione dell'esonero ex art. 22, comma 1, del decreto-legge 60/2024, per le assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025, è subordinata alla realizzazione e al mantenimento dell'incremento occupazionale netto".

A seguito del cambio in corsa delle condizioni di accesso al *bonus*, vi sono due regimi paralleli, determinati dalla data di assunzione, o di trasformazione, a tempo indeterminato:

1. **assunzioni 1° settembre 2024 – 30 giugno 2025**: non è richiesto l'incremento occupazionale netto;
2. **assunzioni 1° luglio 2025 – 31 dicembre 2025**: è richiesto l'incremento occupazionale netto.

Fra l'altro, la previsione della necessità dell'incremento occupazionale netto per l'esonero *ex art. 22, comma 1*, toglie un'importante prospettiva per le aziende in area ZES, che, in assenza dell'incremento, necessario per il *bonus* da 650 euro, potevano ripiegare sulla misura generalizzata da 500 euro.

Riguardo al calcolo dell'incremento occupazionale netto, da effettuare in termini di U.L.A., è necessario prestare attenzione alle particolarità che afferiscono tale specifica modalità: conta il numero di lavoratori che hanno lavorato in favore di una determinata e comprende, diversamente dalle regole del computo, di diritto interno, volto a determinare le dimensioni di un'azienda, somministrazione (non a finalità sostitutive) e apprendisti.

La verifica dell'incremento dell'occupazione sarà poi determinata dal raffronto del numero medio di U.L.A. dell'anno precedente all'assunzione con il numero medio di U.L.A. dell'anno successivo all'assunzione: qualora al termine dell'anno successivo all'assunzione si riscontri un incremento occupazionale netto, le quote mensili di incentivo eventualmente già godute si "consolidano"; in caso contrario, l'incentivo non può essere legittimamente riconosciuto e il datore di lavoro è tenuto alla restituzione delle singole quote di incentivo eventualmente già godute.



Contratti Collettivi AI Edition

La soluzione AI per consultare
i contratti nazionali e territoriali

[scopri di più >](#)

Novità





NEWS DEL GIORNO

Rimborso ai datori per lavoratori donatori di sangue: i nuovi obblighi slittano a ottobre

di Redazione

L'Inps, con [messaggio n. 2067 del 30 giugno 2025](#), ha comunicato che i nuovi obblighi di compilazione dell'UniEmens per il rimborso ai datori di lavoro del settore privato delle retribuzioni corrisposte per le giornate/ore di riposo fruito dai lavoratori dipendenti donatori di sangue o giudicati inidonei alla donazione, illustrati con circolare n. 96/2025, slittano dalla competenza di luglio 2025 a quella di ottobre 2025.

PF Percorso Formativo

Percorso formativo per l'aggiornamento
del **Consulente del Lavoro**

Scopri le **novità** della **nuova edizione >>**

Artigiani, commercianti e Gestione Separata: contributi e Quadro RR

di **Redazione**

L'Inps, con [circolare n. 105 del 27 giugno 2025](#), ha offerto istruzioni per la compilazione del Quadro RR del modello Redditi 2025-PF, specificando gli adempimenti contributivi richiesti per l'anno fiscale 2025 per gli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti e per i professionisti della Gestione Separata.

In particolare, la circolare chiarisce le modalità operative per:

- il corretto calcolo dei contributi dovuti;
- i versamenti;
- gli adempimenti dichiarativi nel Quadro RR;
- l'integrazione con le disposizioni del Concordato Preventivo Biennale.

Le nuove disposizioni si applicano ai redditi 2024 da dichiarare nel modello "Redditi 2025", con particolare riferimento alla compilazione del Quadro RR dedicato ai contributi previdenziali.



OPEN day
PF Percorso Formativo

17 SETTEMBRE | ore **11.00**
Formazione ed informazione integrate con l'AI

iscriviti al webinar gratuito >

The banner features a pink background with a white magnifying glass icon over a computer screen displaying a flowchart, symbolizing AI integration in training.



NEWS DEL GIORNO

Patente a crediti: aggiornate le Faq

di Redazione

L'INL, in data 26 giugno 2025, ha pubblicato 4 nuove Faq in tema di patente a crediti ([dalla n. 29 alla n. 32](#)).



EuroconferenceinPratica

Scopri la **soluzione editoriale
integrata** con l'**AI indispensabile**
per **Professionisti e Aziende >>**





TFR: le quote maturate e non versate al Fondo di tesoreria sono crediti retributivi

di **Redazione**

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 16 aprile 2025, n. 10082, ha ritenuto che in tema di TFR per il periodo successivo al 1° gennaio 2007, ex art. 1, commi 755-757, Legge n. 296/2006, le quote maturate dal lavoratore e non versate dal datore di lavoro al Fondo di tesoreria gestito dall'INPS, per le aziende con almeno 50 dipendenti, mantengono la natura di crediti retributivi del lavoratore, che corrispondono a un diritto certo e liquido, la cui esigibilità è subordinata alla cessazione del rapporto; ne consegue che il datore di lavoro non è un mero adiectus solutionis causa, né perde la titolarità passiva dell'obbligazione di pagare il TFR con trasferimento di essa a esclusivo carico dell'INPS, e che, pertanto, il lavoratore è legittimato a domandare l'ammissione al passivo fallimentare del datore di lavoro fallito.

Convegno di aggiornamento

Speciale Giurisprudenza
Aggiornamento sulle sentenze più rilevanti in
materia di lavoro

Scopri di più